

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

79.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

### INDICE

	PAG.
<b>Missioni e sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	591
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
SERVADEI ed altri: Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici (1467)	591
PRESIDENTE . . . . .	591, 593, 594, 595 596, 597, 598, 600, 601, 602
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	594 596, 597, 598, 600, 601
DULBECCO FRANCESCO . . . . .	593
MARABINI VIRGINIANGELO . . . . .	602
MENEGHETTI GIOACCHINO GIOVANNI, <i>Relatore</i>	592, 593, 594
MORA GIAMPAOLO . . . . .	592
SATANASSI ANGELO . . . . .	594, 601
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	602

### Missioni.

PAESIDENTE. Risultano in missione gli onorevoli Lobianco e Pisoni.

### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento l'onorevole Amici è sostituito dall'onorevole Antonelli.

**Discussione della proposta di legge Servadei ed altri: Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici (1467).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Servadei, Cappelli, Amodeo, Andò, Balestracci, Balzardi, Capria, Carlotto, Cavigliasso, Ebner, Giadresco, Ravaglia, Saladino, Satanassi, Zambon, Bortolani, Cristofori, Sanese, Tantalo, Zarro: « Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici ».

**La seduta comincia alle 11.**

GIAN CARLO BINELLI, *Relatore*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Ricordo ai colleghi che la proposta di legge era stata precedentemente assegnata alla Commissione in sede referente e che nella seduta dell'8 luglio 1982 la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea il trasferimento in sede legislativa del testo predisposto dal Comitato ristretto.

L'onorevole Meneghetti ha facoltà di svolgere la relazione.

**GIOACCHINO GIOVANNI MENEGHETTI, Relatore.** Non ritengo opportuno soffermarmi sul contenuto della proposta di legge in discussione, che è già stato sufficientemente approfondito nel corso dell'esame in sede referente, e pertanto credo si possa passare senz'altro all'esame ed alla votazione dell'articolato.

Sul piano sostanziale, vi è innanzitutto un'ulteriore, piccola modifica da apportare all'articolo 11 del testo del Comitato ristretto, che riguarda la possibilità, per gli agrotecnici, di dirigere le cooperative: con la modifica in questione si propone di aggiungere la specificazione « piccole e medie », in quanto la dizione attuale dell'articolo supererebbe anche l'ambito di competenze dei periti agrari, ai quali soltanto è concesso di assumere la direzione di cooperative agrarie di qualsiasi dimensione.

Si propone, inoltre, di aggiungere all'articolo 7 i seguenti due commi: « Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli iscritti in detto elenco possono esercitare l'attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche ed affari concernenti l'ufficio a cui sono adetti. Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi un'attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale non hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria ».

Vengono poi proposte ancora le seguenti modifiche: all'articolo 1, secondo comma, sopprimere la parola « altresì »; all'articolo 3, quinto comma, sostituire la parola « tesoreria » con la parola « tesoriere »; al quarto comma del medesimo articolo, sostituire le parole « il consiglio » con le parole « i consiglieri »; all'articolo 9, sostituire la lettera *b*) del secondo comma con la seguente formulazione: « *b*) di ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge o per iscrizione ad altro albo » (questa dizione mi sembra più corretta, semplice e chiara rispetto a quella contenuta nel testo del Comitato ristretto).

Tornando brevemente all'articolo 11, il punto *d*), come era già stato prospettato in sede referente, deve essere eliminato. Sempre in sede referente l'onorevole Santanassi aveva proposto di eliminare dal punto *f*) la parola « agrari » in modo che la dizione « rilevamenti statistici » potesse risultare più generale e la proposta era stata accolta. Mi pare che non ci sia altro da aggiungere per quanto riguarda le modifiche da apportare al testo, predisposto dal Comitato e pubblicato nel *Bollettino delle Commissioni* dell'8 luglio 1982.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIAMPAOLO MORA.** Concordo sulla sostanza delle modifiche proposte dal relatore al testo predisposto dal Comitato ristretto, facendo però rilevare la necessità a mio giudizio, di adottare per alcuni articoli una formulazione più corretta.

In particolare avrei una serie di osservazioni da fare a proposito del secondo comma dell'articolo 7 così come proposto dall'onorevole Meneghetti. Il comma inizia stabilendo che « Gli agrotecnici che siano impiegati o che, con rapporto di lavoro subordinato, esplicano attività lavorativa presso enti pubblici... possono essere iscritti... » ma a me sembra che parlando di « impiegati » e poi di lavoratori « con rapporto di lavoro subordinato » si faccia una ripetizione e quindi proporrei di eliminare l'espressione « che

siano impiegati». Sempre nel primo periodo si parla di «aziende private» ed io penso che si possa meglio parlare di «privati», mentre proporrei l'eliminazione della frase «e che esercitino la professione in dipendenza di tale loro posizione» perché credo che potrebbe ingenerare dei dubbi: gli agrotecnici impiegati presso un'azienda lo sono o per esercitare l'attività per la quale sono iscritti all'albo oppure per altre funzioni e non credo che l'inciso cui ho fatto riferimento porti alcuna specificazione. Per la stessa ragione mi sembra poco chiara la formulazione del secondo periodo di questo stesso comma: la dizione «possono esercitare la professione» potrebbe essere fonte di equivoco in quanto gli iscritti esercitano l'attività di loro competenza solo per le pratiche di affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti. Infine proporrei di eliminare l'espressione «con divieto di esercitarla al di fuori di tali limiti» perché mi sembra che rappresenti un aggravio eccessivo.

FRANCESCO DULBECCO. Senza entrare nel merito del provvedimento con considerazioni di carattere generale, desidero rilevare come, a mio avviso, nell'articolo 11, dove si parla di piccole e medie aziende e di piccola e media entità, il testo del provvedimento sia poco chiaro.

La realtà dell'agricoltura italiana è una realtà fortemente diversificata per cui è estremamente difficile capire dove si vuole arrivare; per definire un'azienda piccola o media a quale parametro si fa riferimento? All'ammontare del prodotto, al potenziale produttivo, al ricavato della attività produttiva? Nel settore che io conosco in modo particolare, vi sono aziende piccolissime come dimensione fisica che però registrano un fatturato globale di centinaia di milioni, così come esistono per esempio cooperative di novanta soci, che coltivano novanta ettari di terra, le quali esportano prodotti per miliardi, questo per non parlare del relativo volume di affari sul mercato interno. È necessario quindi definire puntualmente questo aspetto della questione:

tanto per continuare con gli esempi, nella mia provincia gli agrotecnici non potrebbero mai condurre le aziende floricole, essendo queste ultime «piccole» sul piano dell'estensione territoriale ma non su quello del ricavato globale della loro attività produttiva. Mi rendo conto di come sia difficile introdurre questo concetto nella proposta di legge in esame, però sono del parere che in questa sede debba essere fornita un'interpretazione autentica della norma in ordine al problema che ho sollevato, altrimenti correremmo il rischio di aprire un contenzioso che mi auguro non debba mai aver inizio. Quindi, pur non essendo in grado di suggerire un emendamento a questo scopo, mi permetto di insistere con il presidente, il relatore ed il sottosegretario affinché la questione possa essere qui risolta nel senso indicato.

GIOACCHINO GIOVANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Comprendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Dulbecco e sono convinto dell'esigenza di emanare delle norme estremamente chiare, in quanto tutti viviamo il dramma di leggi che risultano confuse per chi dovrebbe usufruirne e cioè il cittadino italiano. Ma, effettivamente, a livello tecnico la questione deve essere studiata, in quanto la soluzione del problema prospettato dal collega porterebbe a stabilire dei criteri di determinazione delle piccole e medie aziende rispetto al cui inserimento nel testo in esame nutro, però, dei seri dubbi. A questo punto, eventualmente, si potrebbero dissipare le perplessità dell'onorevole Dulbecco attraverso un'apposita dichiarazione, ma allora l'iter del provvedimento dovrebbe temporaneamente essere sospeso per consentirci di predisporre tale dichiarazione. Faccio comunque presente al collega Dulbecco — e concludo — che lo stesso Albo dei periti agrari reca la dizione: «piccole e medie aziende».

PRESIDENTE. Vorrei brevemente ricordare come la dizione di «piccole, medie e grandi aziende» si ritrovi anche

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1982

nella normativa che fissa la competenze professionali dei periti agrari e dei geometri. Inoltre, come emerge anche dalla casistica agricola, per l'individuazione di piccole, medie e grandi aziende, il dato di riferimento è la superficie. Quindi, inserendo la dizione in esame, noi — limitatamente ai due settori di competenze professionali indicati — abbiamo gli agrotecnici stessi alla capacità professionale dei periti agrari e dei geometri.

ANGELO SATANASSI. D'altra parte se parliamo di « piccole e medie » dobbiamo necessariamente inserire un punto di riferimento, e questo potrebbe essere dato dalla superficie.

PRESIDENTE. Nelle cooperative questo elemento è dato dal bilancio, dal fatturato.

ANGELO SATANASSI. Si potrebbe parlare semplicemente di cooperative, senza aggiungere « piccole e medie ».

GIOACCHINO GIOVANNI MENEGHETTI, *Relatore*. L'unica osservazione fatta dagli addetti al testo che avevamo elaborato è stata che non è possibile lasciarlo così com'è in quanto anche per i periti e per i geometri è prevista la ricordata limitazione delle piccole e medie aziende agricole. I colleghi Satanassi e Dulbecco hanno osservato che per le aziende ci si potrebbe rifare al criterio della estensione, ma sarebbe difficile estendere tale criterio anche alle cooperative in quanto potrebbe essere adottato soltanto per quelle di conduzione. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire una espressione del genere, con criteri che contemplino l'estensione dell'azienda ed il reddito.

PRESIDENTE. Il reddito non è un elemento.

ANGELO SATANASSI. Per le aziende potremmo lasciare la specificazione « piccole e medie » mentre potremmo eliminarla per le cooperative.

Mi sembra, inoltre, che le correzioni formali prospettate dal collega Mora, rendano più chiaro il testo dell'articolo 7 senza per altro alterarne la sostanza: in effetti la preoccupazione che ha mosso alla predisposizione di detto articolo è quella di evitare una sorta di concorrenza sleale tra gli agrotecnici impiegati presso gli enti pubblici e coloro che svolgono la libera professione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOACCHINO GIOVANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione la approvazione del testo predisposto dal Comitato ristretto, con le modifiche da me preannunziate.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore perché il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione. Vorrei comunque fare una considerazione sul problema dell'attribuzione delle competenze di cui si è discusso a proposito dell'articolo 11: sono anch'io favorevole a lasciare la specificazione « piccole e medie » per quanto riguarda le aziende per le quali è possibile stabilire delle differenziazioni, anche se si tratta di una dizione che forse potrebbe essere rivista in un contesto generale poiché non tiene conto, ad esempio, delle tipizzazioni culturali; per quanto riguarda le cooperative, invece, credo sia più opportuno non inserire alcuna specificazione. Credo sarebbe anche opportuno verificare se nelle altre leggi relative ad albi professionali esista quella distinzione perché se così non fosse noi introdurremmo in questo caso una discriminante.

Ho qui la relazione finale del comitato informale costituito presso il Ministero di grazia e giustizia nella quale risulta un testo nel quale la dizione « piccole e medie » compare per le aziende e non per le cooperative così come

previsto dall'articolo 11 proposto dal relatore.

Mi pare che anche in questa relazione non si individui un criterio di selettività circa le cooperative; quindi è già stata fatta una valutazione in questo senso.

Con queste considerazioni, il Governo si dichiara d'accordo.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto e recepito dalla Commissione in sede referente l'8 luglio 1982.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato presso un istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

È altresì abolito il titolo « sperimentale » dei corsi post-qualifica, istituiti con legge 27 ottobre 1969, n. 754, e disposti con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

Con l'entrata in vigore della presente legge i corsi di cui al precedente comma perdono il carattere di provvisorietà e divengono stabili.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Presso ogni provincia è costituito l'Ordine degli agrotecnici cui è affidato l'incarico di tenere l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione.

In detto Albo sono iscritti gli agrotecnici residenti nella provincia.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio dell'ordine.

Il consiglio è composto da cinque membri effettivi, oltre a due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze uguali a quello dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni con possibilità di rielezione.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il consiglio elegge il Presidente ed il segretario, che ha funzioni di tesoreria.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiede la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al consiglio del collegio na-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1982

zionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio dell'ordine.

Il consiglio è composto da cinque membri effettivi, oltre a due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze uguali a quello dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoreria.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiede la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni pri-

ma della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al consiglio del collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati ».

3. 1.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui Consiglio viene eletto dall'Assemblea nazionale, composta dai membri del consiglio dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dieci membri effettivi, oltre i tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale doppio.

Il presidente convoca l'Assemblea nazionale almeno 15 giorni prima della scadenza del consiglio nazionale, e indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto, a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi com-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1982

ponenti Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

a) tenere l'Albo;

b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;

c) determinare ed esigere un contributo annuo da ogni consiglio provinciale, contributo proporzionato al numero dei soci.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

« È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui Consiglio viene eletto dall'Assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dieci membri effettivi, oltre i tre supplenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale doppio.

Il presidente convoca l'Assemblea nazionale almeno 15 giorni prima della scadenza del consiglio nazionale, e indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto, a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi com-

ponenti Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

a) tenere l'Albo;

b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;

c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale, un contributo annuo proporzionato al numero dei soci ».

4. 1.

*(È approvato).*

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 5.

Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili, non aver riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore ai cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;

c) essere in possesso del diploma di agrotecnico.

*(È approvato).*

## ART. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio dell'Ordine della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- e) certificato generale del casellario giudiziale;
- f) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana. Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

« L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana. Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicino attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli

iscritti in detto elenco possono esercitare l'attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e affari concernenti l'ufficio a cui sono addetti. Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale non hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria ».

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai tre successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 8.

L'Albo deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova l'ordine, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia medesima ed alla segreteria del Consiglio nazionale.

Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

(È approvato).

## ART. 9.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.

La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del-



## VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1982

la presente legge o per iscrizione ad altro albo;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'Albo.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
- 3) la radiazione dall'Albo.

Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'incolpato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni, o depositare memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta le eventuali sanzioni disciplinari.

Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il Consiglio può applicare la sospensione o la radiazione dall'Albo. Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse tutte le eventuali misure disciplinari adottate.

(È approvato).

## ART. 10.

Chi è stato radiato dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno

portato alla radiazione, ripresentando una nuova domanda.

Quando la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.

Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata al comma precedente, oppure se è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'Albo può essere chiesta solo dopo che sono trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.

Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;

b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi, ed alle piccole e medie aziende;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari e nelle pratiche di mutui fondiari e di credito agrario;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;

f) i rilevamenti statistici agrari.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1982

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

« L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;

b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi, ed alle piccole e medie aziende;

d) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;

e) i rilevamenti statistici.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

Spetta al consiglio provinciale dell'Ordine:

a) tenere l'Albo;

b) determinare ed esigere annualmente il contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della nazione.

Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 12.

« Spetta al consiglio provinciale dell'Ordine:

a) tenere l'Albo;

b) la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della nazione.

Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari ».

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 13.

I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le Corti di appello ed i procuratori della Repubblica.

I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento del consiglio, il Ministero di grazia e giustizia nominerà un commissario che curerà l'ordinaria amministrazione ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio.

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 14.

Il Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agrotecnici, in base al-

le domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, ed entro trenta giorni da questo, il ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dell'Ordine; sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi in questa legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

« Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agratecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, ed entro trenta giorni da questo, il ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dell'Ordine; sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi in questa legge ».

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANGELO SATANASSI. Vorrei esprimere apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione. Finalmente siamo giunti al termine dell'iter di un provvedimento che cominciammo ad esaminare sin dalla scorsa legislatura; come deputati del gruppo comunista, insieme agli altri colleghi, abbiamo partecipato alla stesura della proposta di legge oggi in discussione e, se il testo originario ha subito dei positivi miglioramenti, ciò è da attribuirsi al grande impegno che tutti i membri della Commissione hanno posto nel tentativo di evitare l'acuirsi di contrasti, tenendo conto delle necessarie esigenze, tra le categorie degli agratecnici, dei periti agrari e dei laureati in agraria.

Nel corso dell'esame di questo provvedimento abbiamo avuto modo di verificare con l'associazione nazionale dei periti agrari e con il comitato nazionale degli agratecnici i punti di convergenza in modo tale che, anche grazie al loro contributo, oggi possiamo finalmente approvare una legge che probabilmente consentirà il ravvicinamento concreto tra le varie categorie che operano nel settore e permetterà di superare le attuali divergenze. Va inoltre considerato che questa legge non avrà solo il merito di riordinare le normative vigenti al fine di giungere alla unificazione della figura del professionista in agricoltura, secondo lo spirito espresso dal legislatore quando affrontò la riforma della scuola media superiore e quindi degli istituti per tecnici agrari; ma tale legge avrà anche il merito di annullare, nei limiti del possibile, le spinte corporative e di creare le premesse per un clima di maggiore serenità e collaborazione.

Il nostro compito, tuttavia, non finisce qui, perché anche in futuro dovremo occuparci dei problemi degli agratecnici, soprattutto allorquando, discutendo di provvedimenti che attengono al settore agricolo, saremo chiamati ad affidare ai tecnici compiti specifici; in quei casi ci dovremo ricordare, secondo lo spirito dell'articolo 11 del provvedimento oggi in discussione, anche degli agratecnici, per consentire loro di svolgere a pieno la pro-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1982

pria attività, senza contrasti con altre categorie professionali bensì in stretta collaborazione con esse al fine di dare un contributo positivo all'ulteriore sviluppo della nostra agricoltura.

E con questo spirito che i deputati del gruppo comunista voteranno a favore del progetto di legge.

**VIRGINIANGELO MARABINI.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questa proposta di legge con la quale si cerca di dare struttura giuridica ad una professione che fino ad ora ha avuto una posizione anomala rispetto a tutte le altre che esistono nell'ambito del settore agrario. Come diceva giustamente il collega Satanassi abbiamo sfrondato, e in modo positivo, il testo originario facendo anche in modo che non si creassero inutili illusioni per coloro che si accingono ad esercitare la nuova attività di agrotecnici.

Colgo questa occasione per dire che, a mio avviso, esistono nella legislazione italiana troppi albi professionali e che talvolta queste professioni sono fra loro in continua conflittualità per cui mi auguro che un domani il legislatore possa rivedere sostanzialmente questa situazione che ha creato, non solo imbarazzo, ma anche grosse difficoltà per coloro che devono concretamente operare.

Tornando al testo in discussione ripeto che esso è stato da noi sfrondato in modo positivo in quanto il corso di studi attraverso il quale si consegue il diploma di agrotecnico in effetti si differenzia sostanzialmente da quello per perito agrario, soprattutto per l'assenza di diverse materie, ed inoltre la proposta di legge nella sua stesura originaria risentiva indubbiamente di un certo corporativismo che è emerso in questi ultimi anni per gli agrotecnici. Con queste osservazioni confermo il voto favorevole del mio gruppo.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Servadei ed altri:  
« Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici » (1467):

Presenti e votanti . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antonelli, Andreoni, Bambi, Bellini, Binelli, Bortolani, Cocco, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposito, Gatti, Ianni, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Politano, Satanassi, Vagli, Zambon e Zuech.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO